



Decreto Rep. 2357/2013      Prot. n. 46327  
Anno 2014    Tit. 1    Cl. 3    Fasc. 12

**OGGETTO** *Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti*

### IL RETTORE

**Visto** l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

**Visto** il "Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti ex art. 13 legge 2 dicembre 1991 n. 390" emanato con D.R. n. 1764 del 2 luglio 2004 e successive modificazioni;

**Viste** le delibere del Senato Accademico rep. n. 94 del 6 maggio 2013 e del Consiglio di Amministrazione rep. n. 131 del 29 maggio 2013, con le quali sono state approvate la modifica della denominazione del predetto Regolamento in "Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti" ed ulteriori modifiche al testo vigente;

### DECRETA

- art. 1. di emanare il *Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti*, il cui testo fa parte integrante del presente Decreto, così come approvato con delibere del Senato Accademico rep. n. 94 del 6 maggio 2013 e del Consiglio di Amministrazione rep. n. 131 del 29 maggio 2013 ;
- art. 2. di stabilire che il regolamento di cui all'art. 1 entri in vigore dal 01 gennaio 2014;
- art. 3. di incaricare il *Servizio Statuto e Regolamenti* e il *Servizio Organizzazione* dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 20/08/2013

Il Rettore  
Prof. Giuseppe Zaccaria

IL PRO-RETTORE VICARIO  
Prof. Francesco Gnesotto

# **Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti**

## **Art. 1 (Finalità)**

Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 , n. 68, disciplina l'assegnazione a studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale in attività connesse ai servizi resi dall'Università.

## **Art. 2 (Attività previste)**

Le attività per le quali è previsto avvalersi di studenti part-time devono prevalentemente riguardare servizi direttamente o indirettamente rivolti alla comunità studentesca.

Nello specifico:

- assistenza all'agibilità, funzionamento e custodia di biblioteche, laboratori informatici, aule studio e di altre strutture didattiche e spazi di ritrovo per gli studenti;
- supporto e assistenza nella raccolta di libri, documenti, schedatura, archiviazione e registrazione dati;
- servizi informativi e di orientamento;
- assistenza a studenti disabili;
- servizio di introduzione allo studio universitario per studenti disabili;
- servizi straordinari di pulizia e trasloco di libri o mobili, lavori di archiviazione;
- servizi di assistenza tecnica e organizzativa in occasione di congressi, convegni, manifestazioni culturali e seminari;
- servizi informativi riguardanti la mobilità degli studenti dei Programmi della Comunità Europea;
- altri servizi a favore degli studenti.

Qualora la graduatoria venga utilizzata da parte di enti diversi dall'Ateneo ma con esso convenzionati che prevedano tra le loro attività la ristorazione l'impiego dello studente part-time potrà consistere anche nel supporto e nella collaborazione nell'ambito della ristorazione stessa.

Sono escluse le attività inerenti a quelle di docenza di cui all' art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 , n. 68, allo svolgimento degli esami, nonché l'assunzione di responsabilità amministrative. Allo studente viene garantito durante il periodo di attività part-time la partecipazione a corsi/laboratori obbligatori, nonché lo svolgimento delle prove d'esame.

L'entità della retribuzione oraria viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione e può essere differenziata per tipologie di attività.

La durata delle prestazioni dello studente è fissata in non più di 200 ore per ciascun anno accademico, articolate in moduli di 50 ore.

Il numero delle ore autorizzate dovrà, di norma, essere esaurito entro 6 mesi dall'accettazione dell'affidamento d'incarico.

### **Art. 3 (Modalità di esclusione)**

Non possono accedere alla graduatoria gli studenti:

- a) iscritti al primo anno dei corsi di laurea (ex triennale) e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- b) che abbiano conseguito una laurea magistrale (sia essa ex specialistica, che ciclo unico); i soli studenti che abbiano conseguito in passato un diploma universitario e che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale, possono beneficiare delle attività part-time per un numero di anni pari alla differenza tra la durata legale del nuovo corso di laurea più uno e gli anni d'iscrizione già effettuati per il conseguimento del diploma;
- c) che non abbiano presentato, oltre alla domanda all'Ufficio competente entro i termini prescritti, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare;
- d) con un ISEE di importo superiore al valore massimo relativo alla valutazione per il calcolo dell'importo dei contributi studenteschi;
- e) che hanno prodotto autocertificazioni non veritiere. In tale ipotesi coloro che abbiano già portato a termine la collaborazione, anche parzialmente, saranno soggetti alle sanzioni deliberate dal Senato Accademico.

### **Art. 4 (Modalità di accesso)**

1. Possono essere ammessi alla graduatoria per le attività part-time gli studenti regolarmente iscritti presso l'Università degli Studi di Padova ai seguenti tipi di percorso:

- a) corsi di laurea attivati prima del DM 509/99, con esclusione di quelli iscritti al primo anno, per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi, con riferimento all'anno di prima immatricolazione;
- b) corsi di laurea attivati ai sensi del DM 509/99 e del DM 270/04, con esclusione di quelli iscritti al primo anno, per un numero di anni pari alla durata normale prevista dal corso di studi, con riferimento all'anno di prima immatricolazione;
- c) corsi di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico, con esclusione di quelli iscritti al primo anno, per un numero di anni pari alla durata normale prevista dal corso di studi con riferimento all'anno di prima immatricolazione;
- d) corsi di laurea specialistica e magistrale, per un numero di anni pari alla durata normale prevista dal corso di studi con riferimento all'anno di prima immatricolazione, compresi gli iscritti al primo anno;
- e) In possesso dei seguenti requisiti di merito:
  - 1. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, ai sensi dei DM 509/99 e 270/04, devono aver maturato entro il 10 agosto:
    - per il secondo anno, 25 crediti.
    - per il terzo anno, 80 crediti.
    - per gli ulteriori 2 semestri, 135 crediti.
  - 2. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica e magistrale, se iscritti al primo anno saranno valutati sulla base del coefficiente di merito maturato nell'ultimo anno d'iscrizione alla laurea triennale, se iscritti al secondo anno devono aver maturato entro il 10 agosto 30 crediti, indipendentemente dalla data di iscrizione.
  - 3. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e specialistica a ciclo unico, devono aver maturato entro il 10 agosto:

- per il secondo anno, 25 crediti
  - per il terzo anno, 80 crediti
  - per il quarto anno, 135 crediti
  - per il quinto anno, 190 crediti
  - per il sesto anno, 245 crediti
  - per gli ulteriori 2 semestri, 55 crediti in più, limitatamente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia.
4. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea secondo gli ordinamenti didattici precedenti i DM 509/99 e 270/04 devono aver superato alla data del 10 agosto un numero medio di annualità e/o crediti conseguiti dagli studenti immatricolati nello stesso anno accademico e nello stesso corso di studi, con esclusione di quelli con zero esami e di quelli che non risultano iscritti nell'anno in corso.
  5. Il merito richiesto sarà comunque adeguato a quello previsto per l'idoneità alla borsa di studio nel caso intervengano modifiche in quest'ultimo concorso.

Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica, nei periodi fissati dagli Organi Collegiali, secondo le scadenze previste per la presentazione delle borse di studio.

Nella domanda gli studenti dovranno specificare le competenze possedute e/o le tipologie di attività di interesse, per facilitare l'assegnazione presso le strutture. Dovranno, inoltre, indicare l'eventuale periodo nel quale intendono iniziare lo svolgimento delle attività come studenti part-time specificandone il/i mese/i di disponibilità a copertura dell'intero anno solare.

La durata media minima di una attività part-time studenti è di 2 mesi.

#### **Art. 5 (Graduatoria)**

La graduatoria sarà formata in funzione del coefficiente di merito come già definito per l'assegnazione delle borse di studio e dell'esonero parziale per merito. Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale il coefficiente di merito considerato sarà quello maturato nell'ultimo anno di iscrizione alla laurea (ex triennale).

La graduatoria è di semplice idoneità, quindi non garantisce la convocazione di tutti gli studenti idonei.

La graduatoria avrà validità per l'anno solare in corso.

#### **Art. 6 (Modalità di accesso per studenti in mobilità Europea)**

1. Possono presentare domanda gli studenti iscritti al programma di mobilità Lifelong Learning Programme (LLP). Gli studenti interessati dovranno essere in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. La domanda di partecipazione alle attività part-time studenti dovrà essere presentata entro i primi tre mesi dalla data di attivazione della borsa di mobilità. La graduatoria sarà redatta, secondo gli stessi criteri di merito e di esclusione per la formulazione della graduatoria di cui all'art. 5, entro il mese di gennaio di ogni anno e sarà aggiornata entro il mese di giugno di ogni anno a cura del Servizio Relazioni Internazionali. La graduatoria sarà inviata al Servizio Organizzazione che curerà l'assegnazione degli studenti secondo quanto previsto dal successivo comma 3.
3. Nel limite del 5% del totale delle assegnazioni di attività part-time studenti attivate nell'anno precedente o, nel caso di inconsistenza della graduatoria di cui al presente articolo, fino ad esaurimento della graduatoria, gli studenti iscritti al programma di mobilità Lifelong Learning

Programme (LLP) saranno assegnati alle attività part-time studenti parallelamente agli studenti presenti nella graduatoria di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

#### **Art. 7**

#### **(Servizio di introduzione allo studio universitario per studenti disabili)**

Il servizio di introduzione allo studio universitario per studenti disabili prevede l'offerta, agli studenti disabili che ne fanno richiesta, di un'attività di supporto finalizzata all'individuazione di una modalità di studio efficace che tenga in considerazione le necessità di ciascuno studente.

Vista la particolarità degli interventi, fermi restando i requisiti previsti all'art. 4 commi a, b, c, d, e. e i motivi di esclusione previsti dall'art. 3, è prevista una graduatoria distinta per questo tipo di attività che sarà redatta dal Servizio Disabilità, con gli stessi criteri previsti dal precedente art. 5;

La domanda di partecipazione sarà presentata nei termini di scadenza previsti dal Servizio Disabilità con apposito bando di concorso.

Il servizio di introduzione allo studio universitario per studenti disabili non può essere svolto contemporaneamente all'attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

#### **Art. 8**

#### **(Centri di spesa)**

Possono avvalersi del supporto delle attività part-time studenti, come definito nel presente Regolamento, tutte le Strutture dell'Università, l'E.S.U. nell'ambito della Convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutti gli enti esterni che ne facciano richiesta, previa convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione;

L'assegnazione degli studenti, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e in particolare dall'art. 2, è autorizzata dal Servizio Organizzazione.

#### **Art. 9**

#### **(Assegnazioni)**

Le Strutture dell'Ateneo possono pianificare il proprio fabbisogno di risorse sia quadrimestralmente che in corso d'anno, in casi di particolari esigenze, richiedendo al Servizio Organizzazione l'autorizzazione ad usufruire degli studenti part-time.

L'assegnazione degli studenti per tali attività avverrà per scorrimento della graduatoria di cui all'art. 5 e seguendo i criteri scelti in sede di domanda dallo studente, previa convocazione presso la Struttura richiedente per un colloquio informativo.

La rinuncia alla chiamata, contrariamente alla disponibilità manifestata nella domanda, presupporrà il collocamento dello studente in calce alla graduatoria.

#### **Art. 10**

#### **(Contratto)**

Il contratto che descrive l'attività dello studente part-time viene stipulato dalla Struttura richiedente e va rispettato in tutte le sue parti, pena la risoluzione del contratto stesso.

Tale contratto deve indicare:

- a) i dati dello studente e della struttura presso cui viene prestata la collaborazione;
- b) il tipo o i tipi di attività;

- c) le modalità operative di svolgimento delle attività e i nominativi dei responsabili dei servizi nell'ambito dei quali essa si svolge;
  - d) la suddivisione delle ore di attività part-time;
  - e) l'indicazione del compenso spettante allo studente, in base alle attività svolte, unitamente al Centro di spesa sul quale graverà il compenso;
  - f) una clausola espressa di risoluzione unilaterale del contratto:
    - per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario;
    - rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede universitaria;
    - completamento della carriera universitaria a seguito del sostenimento della tesi di laurea;
    - irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonizione;
    - qualsiasi causa che renda lo studente non idoneo al proseguimento della collaborazione.
- Il contratto potrà essere, inoltre, risolto col consenso delle parti.
- In tutti questi casi, lo studente che cesserà il rapporto percepirà il corrispettivo delle ore fino a quel momento effettuate;
- g) l'espressa indicazione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici;
  - h) l'espressa indicazione che il corrispettivo è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche;
  - i) i capitoli di spesa utilizzati.

### **Art. 11 (Responsabilità)**

Al Responsabile della Struttura assegnataria, viene fatto carico:

- a) di eventuali responsabilità amministrative connesse o derivanti dalla collaborazione;
- b) del controllo del rispetto degli obblighi contrattuali da parte dello studente assegnatario;
- c) della valutazione, da esprimere mediante una sintetica relazione, che va trasmessa al Servizio Organizzazione.

In nessun caso lo studente potrà svolgere attività che comportino assunzione di responsabilità amministrativa.

E' fatto divieto allo studente di divulgare e di utilizzare a scopo personale e/o privato i dati e le informazioni trattati nell'ambito delle attività oggetto della collaborazione.

Lo studente a cui sia stato conferito un incarico di attività part-time è coperto da assicurazione contro gli infortuni. L'incarico non dà luogo, per l'Università, ad alcun obbligo sanitario e pensionistico.

### **Art. 12 (Valutazione negativa)**

L'Università, ha facoltà di escludere dalla graduatoria annuale gli studenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa sull'attività di studente part-time prestata nell'anno accademico precedente, sentiti gli interessati, nonché gli studenti il cui contratto sia stato risolto ai sensi dell'art. 10 - lettera f del presente Regolamento.